

AUTOTRASPORTO

DOMANDA Si chiede di conoscere in quale ipotesi le manutenzioni agli automezzi, per un'impresa di autotrasporto per conto di terzi, possono essere considerate capitalizzabili e, in quanti anni, il relativo costo sarà fiscalmente deducibile.

RISPOSTA I soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, i soggetti concessionari di autoservizi pubblici di linea o titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da piazza e da noleggio con conducente, i soggetti esercenti l'attività di locazione di autoveicoli senza conducente e i titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relativi agli automezzi (compresi quelli di trasporto interno) fino al limite del 25% del costo complessivo di tali beni, che risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi. I costi relativi agli pneumatici sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti. Per la deduzione dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relativi ai beni ammortizzabili diversi dagli automezzi e dai mezzi di trasporto interno, resta ferma - nei confronti dei soggetti indicati - la disciplina stabilita dall'articolo 102, comma 6, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Quest'ultima disposizione prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.



E-COMMERCE

DOMANDA Una ditta individuale, che svolge attività di e-commerce, ha un fatturato interamente composto da vendite fuori campo Iva (ex articolo 7-bis del Dpr 633/1972), per mancanza del presupposto territoriale. Si chiede di conoscere se è possibile portare in detrazione l'imposta assolta sugli acquisti dei beni strumentali e sulla fornitura della linea internet, o se si deve considerare indetraibile per mancanza di operazioni attive soggette a Iva.

RISPOSTA L'effettuazione di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva per difetto del presupposto territoriale non limita il diritto alla detrazione. L'articolo 19, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, preclude, in via generale, il diritto alla detrazione per acquisti afferenti a operazioni escluse dall'Iva. In deroga a tale disposizione, il successivo terzo comma, lettera b), dello stesso articolo 19 consente la detrazione nel caso di operazioni extraterritoriali che, se effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione.



DETRAZIONE IVA

DOMANDA Si chiede di conoscere la modifica dei termini entro cui può essere effettuata la detrazione IVA.

RISPOSTA Le modifiche apportate all'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, dall'art. 2 del D.L. n. 50/2017 oggi prevedono che il limite massimo per detrarre l'imposta da parte di un operatore economico, non sia più collegato "al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo", ma "al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."

Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione – sorto nel 2018 – potrà essere esercitato dall'acquirente entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

DOMANDA Si chiede di conoscere se è possibile fruire delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione di un immobile di civile abitazione con riduzione di volumetria iniziale.

RISPOSTA Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento o riduzione di volumetria, è esclusa l'applicabilità delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, in quanto le agevolazioni in parola competono solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente.

SPLIT PAYMENT

DOMANDA Si chiede di conoscere se il meccanismo dello split payment, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.L. n. 50, debba o meno essere applicato ad un'associazione partecipata da un Comune.

RISPOSTA Ai sensi dell'art. 1, del D.L. n. 50, il meccanismo dello split payment è esteso alle sole società, di persone o di azioni, le cui azioni o quote sono possedute dalla PA o dagli enti pubblici territoriali. Di conseguenza, si ritiene che un'associazione, seppur partecipata da un comune, non avendo la forma giuridica di una società, non debba dover applicare il meccanismo dell'inversione contabile.

INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA

DOMANDA Si chiede di conoscere se nel caso in cui l'attività di agenzia sia svolta in forma societaria, l'indennità per cessazione del rapporto di agenzia deve essere liquidata alla società o ai singoli soci e le relative modalità di tassazione.

RISPOSTA Come noto, la corresponsione all'agente di una indennità all'atto della cessazione del rapporto di agenzia trae la propria disciplina civilistica dall'art. 1751 del codice civile, e, se più favorevole, dalla contrattazione collettiva.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 217/E del 2002, ha precisato che, nel caso in cui l'attività di agenzia sia svolta in forma societaria, tale indennità deve essere liquidata alla società e non ai singoli soci, in quanto il mandato conferito alla società costituisce un rapporto di agenzia autonomo nell'ambito del quale il singolo socio non assume rilevanza.

Per quanto attiene alle modalità della tassazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), del TUIR, le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia corrisposte alle società di persone va sottoposto a tassazione separata.